



## IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021;

**VISTO** il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021;

**VISTO** l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Considerato che si è reso necessario, per contenere il rischio del diffondersi del virus SARS-Cov-2, applicare per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, a tutto il territorio comunale in applicazione dell'Ordinanza n. 74 del 10 marzo 2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021,

In conformità al D.L. n. 30 del 13/03/2021

Precisa ed Ordina

**Con decorrenza sino al 6 aprile 2021:**




- è fatto divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all'interno dello stesso territorio comunale, salvo che per motivate e comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, accadimento di figli minori, servizio di baby sitter, disabili, familiari anziani ovvero per motivi di salute. Nelle giornate del **3, 4 e 5 aprile 2021** in cui è consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone rispetto a quelle già ivi conviventi oltre minori di anni 14;
- la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, (asili nido, scuola materna e primaria, medie inferiori e superiori), fermo restando la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
- restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;
- restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto;
- è consentito lo svolgimento individuale di attività motoria all'aperto ed in prossimità della propria abitazione, rispettando obbligatoriamente la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando dispositivi di protezione individuale fermo restando il divieto di assembramento;
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso;
- è consentito, altresì, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici,



*[Handwritten signature]*

pertanto è sospeso il mercato settimanale con facoltà di recupero allorquando consentito;

- restano aperte solo le seguenti attività inerenti i servizi alla persona:
  - a) Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  - b) Attività delle lavanderie industriali
  - c) Altre lavanderie, tintorie
  - d) Servizi di pompe funebri e attività connesse
  
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie e quelle considerate di prima necessità di cui all'art. 23 del DPCM sotto riportate che possono svolgere attività in ogni giorno della settimana e pertanto restano aperte:
  - a) Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
  - b) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  - c) Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  - d) Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
  - e) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  - f) Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  - g) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
  - h) Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di attrezzature e prodotti per l'agricoltura per il giardinaggio;
  - i) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
  - j) Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
  - k) Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  - l) Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  - m) Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  - n) Commercio al dettaglio di biancheria personale
  - o) Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  - p) Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  - q) Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  - r) Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  - s) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  - t) Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  - u) Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  - v) Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  - w) Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  - x) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  - y) Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  - z) Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  - aa) Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne



- fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
- bb) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- cc) Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 26, comma 2, DPCM del 2 marzo 2021.
- è consentito, tuttavia, agli esercenti attività di commercio al dettaglio non rientranti tra quelli aperti ed elencati nell'allegato 23 del Dpcm, accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. L'attività di consegna a domicilio deve essere organizzata in modo da evitare che al momento della consegna non ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
  - sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio senza limite di orario mentre, fino alle ore 22,00, è possibile la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  - i Bar ed altri esercizi simili senza cucina con codice ATECO 56.3 analogamente ai distributori automatici H 24 chiuderanno alle ore 18,00, da tale limitazione sono escluse le attività di commercio al dettaglio comprese nel Codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto) circolare ministeriale n. 15350/117/2/1 del 6/3/2021;
  - restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali;
  - è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli;
  - resta aperto il Cimitero nei consueti orari, tranne domenica 21 e 28 marzo, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021;

#### AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.



- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

#### DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che il presente provvedimento integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati;
- il presente atto resterà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Molfetta con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

Responsabile del Procedimento è il Comandante di Polizia Locale, dott. Cosimo Aloia

Il presente atto è trasmesso:

ai Dirigenti comunali, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Cimitero, alla Compagnia e Stazione Carabinieri Molfetta, alla Tenenza Guardia di Finanza di Molfetta, al DSS BA Molfetta.



Il Sindaco  
Tommaso Minervini